Il Titano non ci sta

Balzana interpretazione del ministero dell'Interno italiano che vorrebbe obbligare gli appassionati che vogliono acquistare armi a San Marino a far la licenza di importazione. "Nulla di cambiato rispetto al passato", ribattono le autorità sanmarinesi, con numerose "pezze d'appoggio"

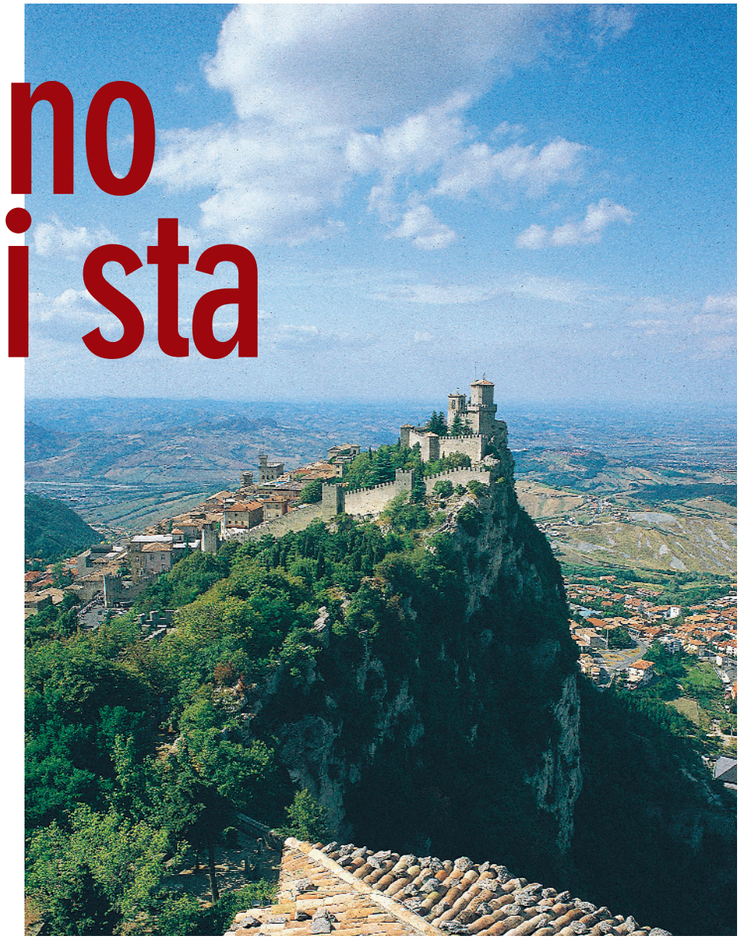

↑ Una veduta di San Marino. Improvvisamente, per il ministero dell'Interno i cittadini italiani non possono acquistare armi nella Repubblica del titano senza licenza di importazione.

■ *Di Gabriele Bordoni*

È emersa una netta contraddizione fra il punto di vista espresso dall'autorità preposta sammarinese e quello fatto proprio dagli uffici di polizia italiani in tema di acquisti di armi a San Marino e successiva immissione delle stesse nel territorio nazionale. Il ministero, infatti, nelle *frequently asked question* del sito della polizia di Stato, afferma che non sia possibile acquistare armi nella Repubblica del titano con il semplice Porto d'armi italiano, ma che occorra richiedere la licenza di importazione.

Risalire alla fonte

Per toglierci ogni dubbio abbiamo ritenuto di risalire "alla fonte" e abbiamo così contattato direttamente le autorità di San Marino che, ribadendo le proprie argomentazioni, hanno sostanzialmente contestato per una serie articolata di precise ragioni il diverso assunto della polizia italiana per il quale, ricordiamo, *"la Repubblica di San Marino è uno Stato estero. Le licenze di porto d'armi uso caccia, rilasciate in Italia, sulla base di un accordo internazionale stipulato fra i due Paesi, consentono ai cittadini italiani di esercitare l'attività venatoria sul territorio dello Stato di San Marino, mentre i cittadini della Repubblica sono autorizzati (nel rispetto della Legge 157/92), a cacciare nei territori delle province italiane, confinanti con il loro Stato. Tale accordo, nulla prevede circa la possibilità di acquistare* in loco *armi o munizioni. Pertanto, trattandosi di un paese extra Ue, è possibile acquistare lì armi solo previo rilascio di apposita licenza di importazione. Le armi così acquistate, entrando per la prima volta nella Ue, dovranno essere presentate nel nostro Banco di prova per l'apposizione del punzone previsto dalla Legge 146/2006. Ogni altra forma di acquisto andrebbe a configurare il reato di illegale importazione di armi"*.

Il tema è delicato perché, laddove non vengano registrate in Italia per carenza di legittima immissione nel Paese, le armi acquistate da cittadini italiani presso le armerie del piccolo Stato sovrano divengono possedute illegalmente. Orbene, ricordano da San Marino, sul punto esiste una Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e Italia del 31 Marzo 1939 e un successivo Accordo aggiuntivo del 20 dicembre 1960. In particolare, l'articolo 51 dell'accordo stipulato tra i due Stati nel marzo del 1939 stabilisce testualmente che "*le merci e i prodotti di qualsiasi specie potranno liberamente circolare fra i due Stati a eccezione di quei generi che stabiliscono, in uno di essi, privativa dello Stato*".

L'accordo aggiuntivo, datato 20 dicembre 1960 (articolo 56), in materia di disposizioni sulla caccia in territorio italiano da parte dei cittadini sammarinesi, già regolamentato dall'accordo del 1939, concede validità ai documenti sammarinesi, per l'esercizio della caccia, dell'uccellagione e della pesca, su tutto il territorio nazionale italiano e non soltanto nelle province di Pesaro e Forlì-Cesena come stabilito dalla convenzione precedente. Sono in vigore, inoltre, la lettera di richiesta di accordo trasmessa dalla Segreteria di Stato agli Affari esteri in data 23 giugno 1992 e la relativa risposta dell'ambasciata d'Italia a San Marino in materia di reciproco riconoscimento del porto d'armi per Tiro a volo e la legge sull'acquisto delle armi da fuoco n° 40 datata 13 marzo 1991.

Nel rispetto di queste norme, non si può ritenere che le armi acquistate a San Marino e successivamente importate nello Stato italiano, entrino così per la prima volta nella Ue, posto che la quasi totalità delle armi lunghe commercializzate a San Marino è di produzione italiana e le poche armi corte, di produzione extraeuropea, vengono regolarmente sdoganate e sono quindi soggette a controllo, dalle dogane italiane.

Tra l'altro, ci si rappresenta che lo sdoganamento della merce viene effettuato obbligatoriamente da operatori italiani i quali assolvono alle funzioni di dogana in San Marino. La procedura, per la collocazione geografica di San Marino, viene effettuata con il transito della merce in territorio italiano e conseguente verifica su questo territorio.

Addirittura, la piccola aviosuperficie di cui è dotata la Repubblica di San Marino, non è abilitata al trasporto di merci, non solo per l'incapacità di far atterrare aerei adatti allo scopo, ma più specificamente perché in base agli accordi con l'Italia ogni viaggio effettuato con aeromobile, sia in arrivo sia in partenza da San Marino, può essere effettuato solo se in ambito dell'accordo di Schengen. In caso di destinazione o provenienza extra Schengen, tutti gli aeromobili devono fare dogana e controlli di frontiera in Italia e poi proseguire per San Marino. Dal che consegue che necessariamente il controllo sulle armi deve essere espletato in ogni forma dall'Italia.

Giurisprudenza concorde

Inoltre, considerare San Marino un paese extra Ue nel quale è possibile acquistare armi solo previo rilascio di apposita licenza di importazione (in base all'articolo 48 del regolamento al Tulps che demanda al questore della provincia nella quale si trova il comune dove le armi sono dirette il rilascio della licenza di importazione di armi dall'estero) si trova a essere tesi contrastata dai giudici italiani, in questo senso essendo espresso il Tribunale di Rimini, con sentenza datata 10 dicembre 1991. Giudicando in merito alla contestazione promossa dalla guardia di finanza nei confronti di un armiere sammarinese, il giudice nazionale ha stabilito che *"la normativa sopra richiamata non si applica ai trasferimenti di armi dal territorio di San Marino a quello italiano e a quelli, inversi, dal territorio italiano a quello sammarinese (si evidenzia come l'ipotesi della esportazione senza licenza sia prevista e punita dagli articoli 695 cp, 17 e 31 Tulps e 16 Legge n° 110/75). Ciò in virtù dell'articolo 51 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra San Marino e Italia del 31.03.1939 che espressamente dispone che le merci e i prodotti di qualsiasi specie potranno liberamente circolare fra i due Stati con eccezione di quei generi che costituiscono privativa dello Stato"*. Tale norma ha sostanzialmente impedito la creazione di barriere doganali tra i due Stati (barriere che invece sussistono nei confronti di altri Stati esteri), per cui l'introduzione di armi da San Marino all'Italia e dall'Italia a San Marino, fermo restando il regime interno relativo agli ulteriori aspetti della disciplina delle armi, non costituiscono fattispecie di importazione o esportazione di armi: *"…che il trattato tra San Marino e Italia del 31.03.1939 prevalga, derogandola, sulla normativa italiana vigente in materia di armi, è dimostrato dalla circostanza che anche un'altra fattispecie penale, introdotta dall'articolo 15 legge n° 110/75, appaia incompatibile con l'articolo 56 del predetto trattato"*, assolvendo i cittadini sammarinesi dall'obbligo di munirsi di permesso d'importazione provvisoria, obbligatorio per altri cittadini stranieri, proprio in virtù dell'accordo suddetto che consente anche la facoltà di esercitare l'attività venatoria sul territorio italiano.

La sentenza si conclude stabilendo che: *"l'introduzione di armi dal territorio della Repubblica di San Marino in quello italiano non costituisce importazione e non è pertanto soggetta alla preventiva autorizzazione del questore territorialmente competente"*.

Quindi, in ragione di considerazioni fattuali e di riferimenti legali, può essere ribadito che l'importazione da San Marino di armi non è equiparabile all'importazione da Paesi extra Ue, di tal che non conseguono, a fronte di tale evenienza, le conseguenze delle quali si è detto circa l'illegalità delle armi acquistate.

Così la pensano a San Marino e, in difetto di diversa motivazione appagante a opera dell'autorità italiana (corroborata da altrettanti riferimenti fattuali e, soprattutto, legali) noi ci sentiamo di essere concordi.

L'armiere: «Una perdita pesante»

Enzo Lazzarini, titolare dell'omonima armeria di San Marino, non ha dubbi: *«Per noi, questo equivoco ha influenzato molto le vendite, ovviamente in modo negativo. Nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione sul sito della polizia di Stato della risposta al quesito sull'acquisto a San Marino, molti dei nostri clienti ci hanno telefonato spaventati, anzi direi terrorizzati, chiedendo spiegazioni. Malgrado le nostre rassicurazioni, molti hanno deciso di rinunciare agli acquisti, per noi la perdita secca è stata di oltre il 20 per cento. Le autorità di San Marino hanno chiarito in breve tempo l'equivoco, ma la diffusione di questa errata risposta tra i commissariati e le stazioni carabinieri è stata capillare, quindi ci vorrà comunque tempo prima di ritornare alla normalità. A tutt'oggi, ci risulta che le questure di Padova e Teramo richiedano il permesso di importazione a chi vuole acquistare da noi». **(R.P.)***

↓ L'armeria Lazzarini di San Marino.

↑ La facciata del palazzo pubblico. I numerosi accordi tra l'Italia e San Marino confermano la libera circolazione delle merci tra i due Stati, quindi anche delle armi.